

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

1. FONTI LEGISLATIVE

La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero, è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Consumo di cui al D. Lgs n. 206 del 6 settembre 2005 (artt. 82-100) e sue successive modificazioni.

2. AUTORIZZAZIONI

L'organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, devono essere autorizzati all'esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile.

3. DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto si intende per:

- a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;
- b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
- c) consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

La nozione di pacchetto turistico è la seguente:

"I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentesi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:

- a) trasporto;
- b) alloggio;
- c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis)..... che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico" (art. 84 Cod. Cons.).

Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi degli artt. 85 e 86 Cod. Cons.), che è anche documento per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all'art. 20 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

5. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE - SCHEDA TECNICA

L'organizzatore ha l'obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:

- estremi dell'autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. dell'organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 89 Cod. Cons.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 90 Cod. Cons.).

L'organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l'identità del/i vettore/i effettivo/i nei tempi e con le modalità previste dall'art. 11 del Reg. CE 2111/2005.

6. PRENOTAZIONI

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l'agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall'art. 87, comma 2 Cod. Cons. prima dell'inizio del viaggio.

7. PAGAMENTI

La misura dell'acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all'atto della prenotazione ovvero all'atto della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall'opuscolo o da quanto altro.

Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell'agenzia intermediaria e/o dell'organizzatore la risoluzione di diritto.

8. PREZZO

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:

- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.

Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostitutivo ai sensi del 2° e 3° comma dell'articolo 10. Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l'organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore, tramite l'agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall'art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL CONSUMATORE

Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:

- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.

Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:

- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;

- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art. 7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l'eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA

L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per comprovati e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI

Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:

- l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
- il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
- l servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
- il sostituto rimborsi all'organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

13. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI

Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale – aggiornate alla data di stampa del catalogo – relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l'espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.

In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l'aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiareassicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata al venditore o all'organizzatore. I consumatori dovranno informare il venditore e l'organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l'utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il consumatore reperirà (facendo uso delle fonti informative indicati al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio. I consumatori dovranno inoltre attenersi all'osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati. Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione. Il consumatore è sempre tenuto ad informare il Venditore e l'Organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc...) e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ

L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO

Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti indicati dagli artt. 94 e 95 del Codice del Consumo.

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA

L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

18. RECLAMI E DENUNCE

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà essere contestato l'inadempimento contrattuale. Il consumatore dovrà altresì – a pena di decadenza – sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

20. FONDO DI GARANZIA

Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) istituito a tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell'organizzatore:

- rimborso del prezzo versato;
- rimpatrio nel caso di viaggi all'estero.

Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349.

21. CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o collegate allo stesso - comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione - saranno sottoposte a un tentativo di conciliazione nel capoluogo di regione italiano più vicino al luogo di residenza del viaggiatore, secondo il Regolamento dell'Organismo di Conciliazione iscritto nel Registro depositato presso il Ministero di Grazia e Giustizia ai sensi del Capo III - Organismi di mediazione - del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

ADDENDUM

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA

DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE

I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

CARREBLU S.R.L. partecipa alla formazione del Fondo di Garanzia ai sensi dell'art.100 del D. Lgs. 206/2005 Codice del

Consumo.

ESCURSIONI IN LOCO

Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal consumatore in loco e non ricomprese nel prezzo del pacchetto turistico sono estranee all'oggetto del relativo contratto stipulato da CARREBLU S.r.l. nella veste di organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta a CARREBLU S.r.l. né a titolo di organizzatore né di intermediatore di servizi anche nell'eventualità che, a titolo di cortesia, residenti, accompagnatori o corrispondenti locali possano occuparsi della prenotazione di tali escursioni.

SCHEDE TECNICHE

Organizzazione tecnica: CARREBLU S.r.l. - Lic. Prot. 06336/2003 CARREBLU S.r.l. ha stipulato, ai sensi dell'art. 99 del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005), polizza per la Responsabilità Civile Professionale con la Mondial Assistance Italia S.p.A. n. 176755 per un massimale di €2.065.828,00. I nostri programmi sono basati su orari, cambi, tariffe dei trasporti, tasse aeroportuali e di soggiorno e costi dei servizi a terra aggiornati alla data espressa sui listini pubblicati e/o scaricabili dal sito internet www.carreblu.travel. I cambi applicati sono specificati sui listini delle singole destinazioni. Le quote di partecipazione non subiranno variazioni per oscillazioni inferiori al 3% tra i cambi applicati e quelli medi del secondo mese antecedente la data di partenza pubblicati sul sito <http://uif.bancaditalia.it>. In caso di oscillazioni oltre tale limite, la percentuale di variazione inciderà completamente sul 60% del prezzo del pacchetto turistico, tranne nel caso di quote riferite unicamente a servizi a terra, nel qual caso la succitata percentuale sarà del 90%. Il costo dei trasporti con voli speciali ITC (charter) inclusi nei pacchetti di viaggio posti in vendita nel presente catalogo è calcolato sulla base del costo del carburante jet fuel per tonnellata metrica riportato nella quotazione scaricabile dal sito www.carreblu.travel o trasmessa al cliente, in caso di viaggio su misura. L'eventuale variazione percentuale tra il costo del carburante calcolato in Euro ai valori riportati nella quotazione trasmessa al cliente e il costo medio espresso in Euro del secondo mese antecedente la data di partenza secondo i valori ricavabili dal "jet fuel price monitor" del sito www.iata.org per il jet fuel e dal sito <http://uif.bancaditalia.it> per il cambio Euro/USD, inciderà sul 30% del prezzo del pacchetto di viaggio prenotato. Il cliente è tenuto a corrispondere un acconto del 25% del prezzo del pacchetto secondo quanto riportato nell'art. 7 delle Condizioni Generali di Partecipazione, mentre il saldo del prezzo del pacchetto prenotato dovrà essere versato almeno trenta giorni prima della partenza, salvo diverso specifico accordo.

Qualsiasi variazione richiesta dal cliente successivamente alla conferma di CARREBLU S.r.l. di tutti i servizi facenti parte del pacchetto comporta l'addebito al cliente di un costo aggiuntivo di Euro 80,00 per pratica.

Quota individuale di gestione pratica non rimborsabile in caso di cancellazione e da versare all'atto della prenotazione: Adulti Euro 60,00 - Bambini (02 - 12 anni non compiuti): Euro 30,00 - Infant: gratuita, salvo importi diversi segnalati sul listino prezzi.

Al cliente che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate all'art. 10, 1° comma delle Condizioni Generali di Partecipazione (con esclusione delle partenze dei periodi dal 01/08 al 31/08 e dal 20/12 al 10/01 di ogni annualità, periodi per i quali sono previste penalità d'annullamento differenziate e sotto riportate), verrà addebitato - al netto dell'acconto versato di cui all'art. 7 delle Condizioni Generali di Partecipazione - l'importo della penale nella misura del:

1. 10% della quota di partecipazione per il caso di recesso dall'atto di prenotazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza;
2. 25% della quota di partecipazione da 29 giorni lavorativi sino a 21 giorni lavorativi prima della partenza;
3. 50% della quota di partecipazione da 20 giorni lavorativi sino a 11 giorni lavorativi prima della partenza;
4. 75% della quota di partecipazione da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza;
5. 100% della quota di partecipazione per il caso di recesso nei 2 giorni lavorativi prima della partenza;

(oltre al costo individuale di gestione pratica). Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto. In deroga a quanto sopra indicato, le penalità d'annullamento per le partenze comprese tra il 01/08 e il 31/08 e tra il 20/12 e il 10/01 di ogni annualità sono: l'80% per annullamento avvenuto tra 45 e 30 giorni lavorativi precedenti la data di partenza, ed il 100% nei 29 giorni lavorativi precedenti la partenza; il calcolo dei predetti giorni non include il giorno di comunicazione del recesso, quello della partenza ed i sabati intercorrenti nel periodo. Le politiche commerciali di alcuni fornitori per specifici servizi possono comportare la necessità di applicare condizioni di penale diverse da quelle sopra indicate. In tali casi CARREBLU S.r.l. renderà note le relative condizioni al cliente prima della conclusione del contratto. Il presente catalogo è stato redatto conformemente alle disposizioni contenute nella legge della Regione Piemonte 30/03/88, n. 15.

Validità catalogo: 2011/2012.

AVVERTENZA IMPORTANTE

Comunicazione obbligatoria a sensi dell'articolo 17 della legge n. 38/2006. La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero.

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/03 (protezione dati personali)

I dati personali che verranno eventualmente richiesti sono indispensabili al fine dell'adempimento del contratto e del conferimento dei servizi richiesti a Carreblu Srl. I dati personali forniti saranno trattati in forma anonima per eventuali elaborazioni statistiche. I dati personali, raccolti al momento della prenotazione tramite call center e/o agenzia viaggi, saranno trattati direttamente da Carreblu Srl (in qualità di titolare del trattamento ai sensi di legge), e/o da società da essa controllate e/o ad essa collegate, tramite le persone incaricate ai sensi di legge, con l'ausilio di strumenti elettronici e/o manuali e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi nel pacchetto turistico e alle Autorità qualora imposto da specifiche normative. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 d.lgs. n.196/03 contattando: Carreblu Srl - Via Bricherasio, 5 - 10128 Torino.

Per iscriversi ad un Viaggio CARREBLU S.r.l., il consumatore è tenuto ad aderire alle polizze riportate qui di seguito.

ASSICURAZIONI

CARREBLU S.R.L., in collaborazione con **Mondial Assistance**, compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione a condizioni contrattuali particolarmente interessanti. La polizza è depositata presso la sede di CARREBLU S.R.L.. Le garanzie considerate sono, "Assistenza alla Persona" e "Bagaglio" e le relative condizioni generali sono contenute integralmente anche nel Certificato Assicurativo che sarà consegnato, unitamente agli altri documenti di viaggio, prima della partenza.

Definizioni

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Bagaglio: l'insieme degli oggetti personali che l'Assicurato indossa o porta con sé durante il viaggio/soggiorno.

Centrale Operativa: la struttura organizzativa di Mondial Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Domicilio: il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

Europa: i paesi dell'Europa, del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.

Familiare: il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/a dell'Assicurato, nonché quant'altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.

Franchigia/scoperto: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.

Indennizzo: la somma dovuta da Mondial Assistance all'Assicurato in caso di sinistro.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.

Mondo: i paesi non ricompresi nelle definizioni Italia ed Europa.

Mondial Assistance: Mondial Assistance Europe N.V. – Rappresentanza Generale per l'Italia, di seguito denominata Mondial Assistance.

Premio: la somma (imposte comprese) dovuta dal Contraente alla Società.

Residenza: il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.

Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

Società: Mondial Assistance Europe N.V. – Rappresentanza Generale per l'Italia, di seguito denominata Mondial Assistance.

1) Normativa comune alle garanzie

1.1 Decorrenza - Scadenza - Operatività

Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:

- per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia, dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo espletamento dell'ultima formalità dal contratto stesso prevista;
- per i cittadini residenti all'estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;
- per gli Assicurati residenti all'estero, dalla data del loro arrivo in Italia e per il periodo di permanenza. Per questi valgono le condizioni operanti per i residenti/domiciliati in Italia in viaggio all'estero;
- per i viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari, con un massimo comunque di 30 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;
- fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, così come riportati nella "Tabella Capitali Assicurati".

1.2 Forma delle Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.

1.3 Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali sono a carico del Contraente.

1.4 Rinvio alle Norme di Legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

1.5 Esclusioni Comuni (valide per tutte le garanzie)

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

- quarantene;
- epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile, a solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole, chiusura di aree pubbliche, di trasporti pubblici in città, limitazioni al trasporto aereo.

1.6 Esagerazione Dolosa del Danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto all'indennizzo.

1.7 Diritto di Surroga

Mondial Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L'Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.

1.8 Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

2) Prestazioni e garanzie assicurative

2.1 BAGAGLIO

2.1.1 OGGETTO

MONDIAL ASSISTANCE indennizzerà l'Assicurato, nei limiti previsti per destinazione dalla "Tabella Capitali Assicurati", dei danni materiali e diretti a lui derivati da:

furto, scippo, rapina, mancata riconsegna da parte del vettore aereo, incendio del bagaglio personale.

In eccedenza al capitale assicurato, nel limite di € 150,00 per periodo assicurativo, MONDIAL ASSISTANCE rimborserà all'Assicurato le spese documentate per acquisti di prima necessità, sostenute a seguito di oltre 12 ore di ritardata consegna del bagaglio da parte del Vettore Aereo, calcolate in base all'orario ufficiale di arrivo ad una delle destinazioni del volo di andata. I rimborsi degli acquisti di prima necessità verranno effettuati con l'applicazione di una franchigia di € 40,00 per persona.

2.1.2 ESCLUSIONI

La garanzia non è operante per i danni:

- a) agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere;
- b) derivanti od imputabili a:
 - rotture, a meno che le stesse non siano dovute ad incidente del mezzo di trasporto o conseguenti a furto, scippo, rapina;
 - bagnamento e colaggio di liquidi;
- c) verificatisi quando:
 - il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave con tutti i congegni di sicurezza ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;
 - il veicolo non sia stato parcheggiato durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 7.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
 - il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli, anche se riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave;
- d) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento;
- e) esplosioni nucleari, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, terrorismo o sabotaggio organizzato, tumulti popolari, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.

Sono inoltre esclusi i seguenti beni:

- f) denaro in ogni sua forma;
- g) titoli di qualsiasi genere, documenti, disegni, traveller's chèques e carte di credito;
- h) gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d'oro, di platino o d'argento, altri oggetti preziosi e pellicce;
- i) monete, francobolli, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio;
- l) apparecchi audio, audiovisivi e corredi fotocineottici affidati a terzi (albergatori, vettori, ecc.);
- m) strumenti professionali, personal computer, telefoni portatili, attrezzature sportive di ogni genere, armi, caschi, autoradio.

2.1.3 CRITERI E LIMITI DI INDENNIZZO

L'indennizzo verrà corrisposto:

- a) con il limite del capitale assicurato per evento, per periodo di assicurazione e per destinazione, così come definito nella "Tabella Capitali Assicurati". L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.;
- b) con il limite per oggetto di € 155,00 e considerando tutto il materiale foto-cine-ottico quale unico oggetto. La valutazione sarà effettuata considerando il valore commerciale che avevano le cose al momento del verificarsi del sinistro; in caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione;
- c) senza tener conto dei profitti sperati né dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- d) successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.

2.2 ASSISTENZA ALLA PERSONA

2.2.1 OGGETTO

MONDIAL ASSISTANCE mette a disposizione dell'Assicurato, in difficoltà durante il viaggio, la struttura medica ed organizzativa della Centrale Operativa che, anche in collaborazione con i medici sul posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di assistenza che riterrà più opportune alla gestione del caso, ovvero:

- a) **consulenza medica telefonica**, anche per accertare lo stato di salute dell'Assicurato;
 - b) **trasporto sanitario organizzato** dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali;
 - c) **rimpatrio/rientro sanitario organizzato** alla residenza o ad altro ospedale attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato ai rimpatri nell'ambito dei paesi europei e del bacino mediterraneo.
- Le prestazioni b) - c) non saranno effettuate per:
- distorsioni, fratture leggere, infermità o lesioni curabili, a giudizio dei medici, sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non impediscano la prosecuzione del viaggio;
 - malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali;
- d) **pagamento diretto sul luogo o rimborso all'Assicurato** (vedi anche art. 2.2 comma a), nei limiti previsti per destinazione dalla "Tabella Capitali Assicurati", dei costi rimasti effettivamente a suo carico per:
- trasporto dal luogo dell'evento al centro medico più vicino;
 - ricovero ospedaliero;
 - intervento chirurgico;
 - onorari di medici;
 - spese farmaceutiche, se sostenute in seguito a prescrizione medica; spese ospedaliere in genere; cure dentarie urgenti, nel limite massimo per periodo assicurativo di € 100,00 per persona;
 - cure ricevute successivamente al rientro del viaggio e sostenute entro 30 giorni dall'evento. La garanzia è operante per il solo caso di infortunio avvenuto all'estero e nel limite di € 516,46.

I RIMBORSI VERRANNO EFFETTUATI CON L'APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA DI €50,00 PER SINISTRO.

Nel solo caso di ricovero ospedaliero, compreso il Day Hospital, è indispensabile il contatto con la Centrale Operativa, operativa 24 ore su 24. Qualora l'Assicurato si trovasse nella effettiva impossibilità di contattare la Centrale Operativa, MONDIAL ASSISTANCE provvederà al rimborso di tutte le spese sostenute per il ricovero nella misura del 70%, sempreché indennizzabili a termini di polizza e debitamente comprovate da giustificativi di spesa;

- e) **rientro contemporaneo di un familiare o di un compagno di viaggio, purché assicurati**, in seguito al rimpatrio/rientro sanitario dell'Assicurato od al suo decesso.
 - f) **rientro accompagnato di figli minori di 15 anni assicurati**. I figli minori rientreranno con un accompagnatore designato da MONDIAL ASSISTANCE, nei casi in cui l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di occuparsene direttamente a seguito di suo infortunio o malattia;
 - g) **rientro anticipato dell'Assicurato**, organizzato dalla Centrale Operativa, che per il decesso di un familiare debba interrompere il viaggio e rientrare alla residenza con un mezzo ed un titolo di viaggio diverso da quello contrattualmente previsto. La prestazione viene fornita fino alla concorrenza di € 750,00 per viaggi all'estero e di € 250,00 per i viaggi in Italia.
 - h) **pagamento delle spese di prolungamento soggiorno** in albergo (pernottamento e prima colazione), fino ad un importo massimo di € 51,65 al giorno e per un massimo di tre giorni, qualora lo stato di salute dell'Assicurato, pur non giustificando il ricovero ospedaliero o il rientro sanitario organizzato non gli permetta, dietro prescrizione medica, di intraprendere il viaggio di rientro alla data stabilita;
 - i) **rientro dell'Assicurato convalescente**, nei casi in cui il suo stato di salute impedisca il rientro con il mezzo inizialmente previsto;
 - l) **reperimento ed invio di medicinali urgenti**, irreperibili sul luogo ma regolarmente registrati in Italia (garanzia valida solo per i viaggi all'estero).La spedizione verrà effettuata nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto di medicinali. Resta a carico dell'Assicurato il costo dei medicinali stessi;
 - m) **trasmissione di messaggi urgenti** a persone, in Italia, con le quali l'Assicurato sia nell'impossibilità di mettersi direttamente in contatto;
 - n) **protezione delle carte di credito**, avviando con gli istituti emittenti le procedure necessarie al blocco delle carte di credito, dei libretti di assegni e dei traveller's chèques smarriti o sottratti.
- Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo il disposto dei singoli titoli di credito;
- o) **trasporto della salma** fino al luogo di sepoltura nel paese di residenza. MONDIAL ASSISTANCE provvederà all'adempimento di tutte le formalità, in conformità con le norme internazionali.
- Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e per l'eventuale recupero della salma;
- p) **costituzione della cauzione penale** fino a € 3.000,00, a seguito di fatto colposo dell'Assicurato accaduto all'estero. L'importo, anticipato a fronte di adeguate garanzie bancarie, dovrà essere restituito a MONDIAL ASSISTANCE entro trenta giorni dall'anticipo stesso;
 - q) **reperimento di un legale all'estero**, necessario alla tempestiva gestione in loco di controversie che coinvolgano direttamente l'Assicurato. MONDIAL ASSISTANCE terrà a proprio carico le spese necessarie fino all'importo di € 516,00.
- rimborso spese telefoniche** documentate e sostenute all'estero dall'Assicurato per contattare la Centrale Operativa fino al limite massimo di € 100,00 (garanzia valida solo per i viaggi all'estero).
- Interprete a disposizione** per favorire il contatto tra i medici curanti sul posto e l'Assicurato degente in ospedale. MONDIAL ASSISTANCE organizza il servizio prendendo a proprio carico la spesa fino alla concorrenza di € 516,00.

2.2.2 Esclusioni

La garanzia "Assistenza alla Persona" non è operante per gli eventi e/o le spese derivanti o in conseguenza di:

- a) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa di una delle prestazioni di assistenza previste. Per le spese di cui alla lettera d) dell'art. 2.2.1, il contatto con la Centrale Operativa è richiestoesclusivamente nel caso di ricovero ospedaliero, compreso il Day Hospital;
- b) malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti all'inizio del viaggio relativamente alla garanzia "pagamento diretto o rimborso spese mediche" di cui all'art. 2.2.1 lettera d);
- c) tentativo di suicidio o suicidio;
- d) dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- e) malattie neuropsichiatriche, forme maniacali e forme depressive, stati paranoidi, schizofrenia;
- f) alcoolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS);
- g) patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre la 26^a settimana;
- h) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- i) espianiti e/o trapianti di organi;
- l) cure ortodontiche e di paradontopatie di protesi dentarie;
- m) cure ed interventi per l'eliminazione di difetti fisici, di malformazioni congenite;
- n) cure riabilitative;
- o) applicazioni di carattere estetico e di protesi in genere;
- p) acquisto, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
- q) ricerche o soccorsi in mare o in montagna;
- r) esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, terrorismo o sabotaggio organizzato, tumulti popolari, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- s) atti di temerarietà e pratica di sport aerei e dell'aria in genere, speleologia, salti dal trampolino con sci od idrosci, sci acrobatico, sci fuoripista, alpinismo, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d'acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee jumping) nonché qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione sia diretta che indiretta.

2.2.3 DISPOSIZIONI E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

- a) Le prestazioni di assistenza sono fornite una sola volta entro il periodo di validità del Certificato di Assicurazione, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti.

La garanzia "Pagamento delle spese" di cui all'art. 2.1 lettera d) potrà essere utilizzata anche più volte fermo restando il capitale (non cumulabile) previsto per destinazione, così come definito nella "Tabella Capitali Assicurati";

b) nei casi dove è prevista la messa a disposizione di un biglietto di viaggio, la garanzia si intende prestata con:

- aereo di linea (classe economica);

- treno di prima classe;

c) MONDIAL ASSISTANCE non potrà essere ritenuta responsabile di:

- ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;

- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;

- pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;

d) MONDIAL ASSISTANCE ha diritto di richiedere i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone delle quali abbia provveduto per il rientro;

e) MONDIAL ASSISTANCE non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;

f) l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di MONDIAL ASSISTANCE e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento.

3) In caso di sinistro

3.1 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato (o chi per esso):

BAGAGLIO

a) darne avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro dieci giorni dal rientro, specificando le circostanze dell'evento, i dati anagrafici, il codice fiscale, il recapito, il nominativo dell'intestatario del conto corrente e codice IBAN.

b) allegare:

- Certificato di Assicurazione;

in caso di mancata o ritardata consegna da parte del vettore aereo o manomissione del contenuto:

- rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) effettuato presso l'apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found);

- copia del biglietto aereo e del ticket del bagaglio;

- copia della lettera di reclamo inoltrata al Vettore Aereo;

- risposta definitiva del Vettore Aereo, attestante la data e l'ora della tardata riconsegna e/o la manomissione del contenuto o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato per la sua responsabilità;

- elenco dettagliato delle cose sottratte e non riconsegnate o acquistate per emergenza e documentazione attestante il loro valore;

- ricevute di acquisto, in originale, degli effetti personali acquistati per emergenza;

in caso di furto, scippo o rapina:

- copia della denuncia presentata all'Autorità competente del luogo ove si è verificato l'evento con l'elenco dettagliato delle cose sottratte e documentazione attestante il loro valore;

- nel solo caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all'eventuale responsabile del danno (vettore, albergatore, ecc.) e sua risposta.

ASSISTENZA ALLA PERSONA

Per ogni richiesta di Assistenza

contattare immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24 tutto l'anno, specificando:

- il numero del Certificato di Assicurazione;

- i dati anagrafici ed il recapito.

Per richieste di rimborso spese mediche direttamente sostenute

a) darne avviso scritto a Mondial Assistance Italia S.p.A. entro 10 giorni dal rientro, specificando le circostanze dell'evento, i dati anagrafici ed il recapito;

b) allegare

- il presente Certificato di Assicurazione;

- la certificazione medica o la documentazione attestante l'evento;

- l'originale delle spese effettivamente sostenute.

Per ogni tipologia di sinistro Mondial Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l'Assicurato si impegna a mettere a disposizione.

4) Tabella capitali assicurati

| GARANZIE | DESTINAZIONE DEL VIAGGIO | | |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | ITALIA | EUROPA | MONDO |
| BAGAGLIO | | | |
| Furto/rapina/scippo/mancata riconsegna/incendio | €500,00 | €750,00 | €750,00 |
| Limite per oggetto | €155,00 | €155,00 | €155,00 |
| Acquisti di prima necessità | €155,00 | €155,00 | €155,00 |
| ASSISTENZA E SPESE MEDICHE | | | |
| Spese mediche, ospedaliere, farmaceutiche, ecc. | €1000,00 | €10.000,00 | €10.000,00 |

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri Vi invitiamo a consultare il sito web www.ilmiosinistro.it

Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta, a:

Mondial Assistance Europe N.V. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Liquidazione Danni - P.le Lodi, 3 - 20137

Milano

• Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie e Codice Fiscale dell'Assicurato, al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.

• Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno. Per ogni richiesta di Assistenza contattare la Centrale Operativa al numero telefonico evidenziato sul Certificato di Assicurazione Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 (c.d. Privacy) informiamo che i dati personali degli Assicurati verranno trattati esclusivamente per le finalità di questo specifico rapporto assicurativo. Titolare del trattamento è Mondial Assistance Europe N.V. - Rappresentanza Generale per l'Italia.

Ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 7.9.2005 n. 209 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare Isvap n. 303 del 2/6/1997,

Vi informiamo che eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Mondial Assistance Europe N.V. - Servizio Qualità - Piazzale Lodi, 3 20137 Milano (Italia). Fax +39 0226624008 - e-mail: quality@mondial-assistance.it

Garanzia obbligatoria a pagamento

CARREBLU S.r.l. in collaborazione con **Mondial Assistance**, compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione a condizioni contrattuali e di premio particolarmente favorevoli. La polizza è depositata presso la sede di CARREBLU S.r.l.

La garanzia considerata è Annullamento Viaggio e le relative condizioni sono tutte qui di seguito riportate.

Premio per persona:

Scaglioni:

| Fino a 1.000,00 | €25,00 |
|--------------------------|---------|
| Da 1.000,01 a €2.000,00 | €50,00 |
| Da 2.000,01 a €3.000,00 | €75,00 |
| Da 3.000,01 a €4.000,00 | €100,00 |
| Da 4.000,01 a €5.000,00 | €125,00 |
| Da 5.000,01 a €6.500,00 | €150,00 |
| Da 6.500,01 a €8.000,00 | €200,00 |
| Da 8.000,01 a €10.000,00 | €250,00 |

Per gli importi superiori a 10.000,00 € il premio sarà di 250,00 maggiorato del 3,5 % del costo del pacchetto per le somme eccedenti i 10.000,00 €; a solo titolo esemplificativo se il pacchetto turistico ha un costo complessivo - escluse le quote di iscrizione - di 11.000,00 il premio sarà costituito da 250,00 €+ 35,00 €(ovvero il 3,5% sui 1.000,00 €eccedenti) per un premio totale di €285,00.

Nota informativa

La presente "Nota Informativa" ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall'art. 185 D. Lgs. 7.9.2005 n. 209. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

1) Informazioni Relative alla Società

- Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice) L'Impresa Assicuratrice è Mondial Assistance Europe N.V.
- Sede Legale: Poeldijkstraat 4, CAP 1059 VM Amsterdam PAESI BASSI, Capitale Sociale sottoscritto €42.282.840 di cui versato €30.963.939
- Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni da De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) e dall'Autorità Olandese per i Mercati Finanziari i (AFM) con il n. 12000567. Registro Imprese di Amsterdam nr. 33124664 - Rappresentanza Generale per l'Italia - P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia) - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07089870963 - Rea 1934785

- Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 24 giugno 2010, al n. I.00086 dell'appendice all'albo Imprese Assicurative, Elenco I.

2) Informazioni Relative al Contratto

- Legislazione applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa. La Società propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

- Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto

Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti di Mondial Assistance derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952 del C.C.

- Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società: Servizio Qualità - Mondial Assistance Europe N.V. - Rappresentanza Generale per l'Italia - P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia) - fax: +39 02 26 624 008 - e-mail: quality@mondial-assistance.it Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni (45), potrà rivolgersi a: ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21 - 00187 ROMA (Italia). Corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziarica, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

3) Informazioni in Corso di Contratto

- Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.

Avvertenze

La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale e deve essere consegnata al Contraente prima della sottoscrizione di ogni contratto di assicurazione contro i danni. Si raccomanda al Contraente di chiedere sempre al proprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione sul contratto prescelto e di leggerlo attentamente prima di sottoscrivere la Polizza.

Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a distanza (ex D.Lgs. n. 196 del 30/6/03)

Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti. La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano. I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati da Mondial Assistance Europe N.V. - Rappresentanza Generale per l'Italia, da società del gruppo MONDIAL ASSISTANCE in Italia e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di fornirLe le informazioni, da Lei richieste, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. Le chiediamo quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati necessari per la suddetta finalità. Qualora ci fossero da Lei forniti, dovremmo trattare anche dati sensibili. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati da Lei eventualmente forniti. Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o in parte. I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni e le informazioni da Lei eventualmente richieste. Utilizziamo le tecniche di comunicazione a distanza sopracitate anche quando comunichiamo, per i fini previsti dalla polizza, taluni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all'estero. Per erogare taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa.

Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero. Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia quali fornitori esterni e risultano distinti titolari del trattamento dati. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo MONDIAL ASSISTANCE in Italia, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale. L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a Mondial Assistance Europe N.V. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Servizio Privacy - P.le Lodi 3, 20137 Milano o al numero fax 02 23695948, e-mail: privacy@mondial-assistance.it ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del servizio. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.

Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a Mondial Assistance Europe N.V. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Servizio Privacy - P.le Lodi 3, 20137 Milano, fax 02 23695948, e-mail: privacy@mondial-assistance.it.

Definizioni

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.

Mondial Assistance: Mondial Assistance Europe N.V. - Rappresentanza Generale per l'Italia, di seguito denominata Mondial Assistance.

Premio: la somma (imposte comprese) dovuta dall'Assicurato, in questo caso Contraente, a Mondial Assistance.

Società: Mondial Assistance Europe N.V. - Rappresentanza Generale per l'Italia, di seguito denominata Mondial Assistance.

Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

Condizioni generali di assicurazione

Art. 1 - OGGETTO - L'assicurazione copre le penali di annullamento (esclusa la quota di gestione pratica) dovute per contratto dall'Assicurato a CARREBLU srl., nonché previste da un regolamento redatto in conformità a leggi regionali e/o internazionali, se il viaggio e/o la locazione prenotati non possono essere iniziati in seguito ad uno dei seguenti motivi documentati, involontari e non prevedibili al momento della prenotazione:

1.1 - Malattia grave improvvisa, infortunio grave o decesso dell'Assicurato, del coniuge o del convivente, di figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore.

1.2 – Nel caso di iscrizione contemporanea di due persone al medesimo viaggio, malattia grave improvvisa, infortunio grave o decesso della persona iscritta contemporaneamente e con la quale l'Assicurato doveva partecipare al viaggio, purché assicurata.

1.3 – Malattia con ricovero ospedaliero, Infortunio con ricovero ospedaliero o decesso dell'unico Socio/Contitolare dell'Azienda o studio associato dell'Assicurato.

1.4 – Impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità) o nuova assunzione dell'Assicurato; variazione di sessione di esami scolastici o di abilitazione ad una professione; variazione del periodo già pianificato di vacanze determinato dall'azienda della quale l'Assicurato è dipendente; variazione della data di matrimonio.

1.5 – Danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o calamità naturali, che colpiscono i beni immobili dell'Assicurato o i locali dove questi svolge la sua attività commerciale, professionale o industriale e impongano la sua presenza. Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza o locazione, dal luogo di residenza, a seguito di calamità naturali verificatesi nel luogo di residenza.

1.6 – Intimazione a comparire avanti l'Autorità Giudiziaria quale testimone o convocazione a far parte di una giuria popolare, notificate all'Assicurato in un momento successivo all'iscrizione al viaggio.

Con riferimento ai punti indicati sub. 1.1, 1.2 e 1.3 si precisa che, tra le malattie accettate come causa di annullamento, devono intendersi ricomprese le recidive imprevedibili di patologie preesistenti all'iscrizione al viaggio, non aventi carattere evolutivo o cronico. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza con i limiti del successivo articolo 3.1.

Art. 2 - SCOPERTO

Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino a concorrenza del capitale assicurato, con le seguenti modalità:

a) senza deduzione di alcuno scoperto per rinunce a seguito di decesso dell'Assicurato o ricovero ospedaliero dell'Assicurato la cui degenza sia superiore a tre giorni consecutivi;

b) per tutte le altre causali previste dal precedente art. 1., con la deduzione di uno scoperto

b.1 del 10%, con un minimo in ogni caso di €52,00, se il cliente denuncia telefonicamente il sinistro entro le ore 24 del giorno immediatamente successivo al verificarsi dell'evento che causa la rinuncia, così come indicato al successivo Art. 4 - In Caso di Sinistro - Obblighi dell'Assicurato e Disposizioni Finali;

b.2 del 30% con un minimo in ogni caso di €100,00 in mancanza di denuncia telefonica del sinistro o se la denuncia telefonica non è inoltrata entro le ore 24 del giorno immediatamente successivo al verificarsi dell'evento che causa la rinuncia al viaggio.

b.3 del 30% con un minimo in ogni caso di €100,00, nel caso di rinuncia per malattia senza ricovero ospedaliero, qualora non venga consentito a Mondial Assistance l'accertamento, tramite medico fiduciario della Compagnia, dello stato di salute della persona la cui infermità è all'origine della rinuncia.

Art. 3 - ESCLUSIONI

3.1 – Dall'assicurazione sono esclusi gli infortuni e le malattie preesistenti all'iscrizione al viaggio (salvo quanto previsto nell'ultimo capoverso dell'Art. 1), come pure le malattie croniche, le malattie neuropsichiatriche, nervose, mentali e psicosomatiche; sono escluse le patologie dovute ad abuso di alcolici; è esclusa dall'assicurazione ogni conseguenza derivante da patologie inerenti stati di gravidanza insorte oltre il sesto mese.

3.2 – Sono sempre escluse dalla garanzia le rinunce dovute a motivi professionali, salvo quanto disposto al precedente Art. 1.4.

3.3 – Qualora l'Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, o con un gruppo preconstituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento, la garanzia si intende operante, oltre che per l'Assicurato direttamente coinvolto dall'evento anche per "uno" solo dei compagni di viaggio. Per i casi previsti agli artt. 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 il rimborso verrà preso in considerazione solo per l'Assicurato direttamente coinvolto.

3.4 – Fermo restando quanto disposto dalle altre limitazioni del presente articolo, qualora il viaggio o la locazione vengano annullati in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi previsti dall'art. 1, Mondial Assistance rimborsa le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato, purché non superiori a quelle effettivamente applicate (art. 1914 Cod.Civ.). Pertanto, la maggior penale addebitata rimarrà a carico dell'Assicurato. In caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà ai medici di Mondial Assistance di effettuare un controllo medico.

IN CASO DI SINISTRO L'ASSICURATO/CONTRAENTE DEVE ATTENERSI ALLE DISPOSIZIONI INDICATE AGLI ARTT. 4.1 e 4.3

DEGLI "OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E DISPOSIZIONI FINALI"

Art. 4 – IN CASO DI SINISTRO - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E DISPOSIZIONI FINALI

4.1 – L'Assicurato o chi per esso dopo aver annullato il viaggio presso l'Agenzia dove è stato prenotato, deve:

a) entro le ore 24 del giorno immediatamente successivo a quello in cui si è verificato l'evento inoltrare denuncia telefonica a Mondial Assistance chiamando il numero telefonico riportato sulla CARD consegnata al momento della prenotazione; oppure rilevandolo dalle condizioni riportate sul sito internet www.carreblu.travel indicando:

- cognome, nome, indirizzo e recapito telefonico delle persone che rinunciano al viaggio
- circostanze e motivo della rinuncia (in caso di malattia precisare tipo di patologia, eventuale diagnosi e prognosi)
- data di partenza prevista
- costo del viaggio per persona
- numero della CARD che viene consegnata
- numero di pratica CARREBLU S.r.l. (riportato sulla conferma di prenotazione inoltrata da CARREBLU S.r.l. presso l'agenzia prima del viaggio)

• in caso di rinuncia a seguito di malattia senza ricovero ospedaliero, indicare il luogo di reperibilità dell'assicurato e della persona la cui malattia è all'origine della rinuncia al viaggio, per consentire l'accertamento da parte del medico fiduciario di Mondial Assistance.

A seguito della denuncia verrà rilasciato all'assicurato il numero di sinistro che dovrà essere riportato come riferimento nelle successive comunicazioni a Mondial Assistance.

b) successivamente alla denuncia telefonica e comunque entro 10 giorni far pervenire a Mondial Assistance Italia S.p.A. - Piazzale Lodi, 3 - 20137 Milano:

- la certificazione medica o di ricovero, o altra documentazione relativa al motivo della rinuncia;
- l'indirizzo ove è reperibile la persona ammalata o infortunata.
- copia del contratto di vendita rilasciato da CARREBLU S.r.l. ai sensi del Codice Del Consumo;
- copia del programma di viaggio e relativo regolamento penali;
- copia estratto conto di prenotazione e copia estratto conto delle penali dovute per l'annullamento emessi dall'organizzatore del viaggio;

• ricevuta del pagamento effettuato;

• eventuali documenti di viaggio in originale (biglietti, voucher, visti, ecc.).
L'Assicurato dovrà fornire a Mondial Assistance tutte le informazioni richieste e mettere a disposizione tutti i giustificativi necessari. Inoltre, concludendo l'assicurazione, egli libera dal segreto professionale i medici che hanno visitato e preso in cura l'Assicurato stesso e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, consentendo a Mondial Assistance l'uso delle informazioni richieste ai soli fini contrattuali. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Cod.Civ.

4.2 – L'Assicurato è tenuto a cedere a Mondial Assistance, fino a concorrenza dell'indennità da questa pagata, i propri diritti di rivalsa verso i terzi responsabili, mettendo in condizione Mondial Assistance di esercitare tali diritti.

4.3 – Per tutto quanto non espressamente regolato valgono le norme della Legge italiana.

Modalità di sottoscrizione della garanzia

Il Cliente/Viaggiatore, per stipulare e conseguentemente rendere operativa la garanzia dovrà:

- formulare, contestualmente alla prenotazione del viaggio, esplicita richiesta della garanzia;
- effettuare il pagamento del premio individuale come previsto da tabella premi.

La polizza è individuale ma deve essere sottoscritta da tutti i componenti del gruppo familiare o di amici prenotati contemporaneamente, con un'unica pratica.

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web www.ilmiosinistro.it

Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta, a:

MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.

Servizio Liquidazione Danni, Piazzale Lodi, 3 - 20137 Milano

• Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie dell'Assicurato, al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.

• Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web www.ilmiosinistro.it

Foto: Archivio Carréblu, enti di turismo, hotel e resort.

Progetto editoriale e realizzazione grafica: Studio Giob - Torino

Stampa: Officina Grafica De Agostini - Novara - 2010

Le fotografie sono state selezionate dal repertorio degli alberghi ed Enti del Turismo che hanno collaborato alla realizzazione del catalogo e non costituiscono un'informazione contrattuale.



